

Indennizzi automatici

Ai sensi della delibera 104/10 ARG/com dell'ARERA e successive modifiche e integrazioni, il venditore è tenuto a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico di:

- **20 euro** nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle condizioni di contratto in tema di periodicità di emissione delle fatture;
- **30 euro** nel caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 13 della sopra citata delibera.

Le modalità di corresponsione di tale indennizzo sono quelle previste dalla sopra citata delibera.

Ai sensi della delibera 4/08 dell'AEEGSI e ss.mm.ii. il venditore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari ad un importo di:

- 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato invio delle comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata. Atena non risponde del mancato recapito da parte del vettore postale;
- 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
 - a. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - b. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
 - c. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei casi suddetti, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Atena Trading corrisponde al Cliente l'indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile.